

Newsletter n. 2/2015

Si invia la Newsletter n. 2/2015, avente ad oggetto tematiche in campo aziendale e tributario, alla luce dei più recenti provvedimenti di legge o di prassi.

Indice degli argomenti:

1. Premessa
2. Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 - Modifiche alla disciplina e riapertura dei termini di presentazione delle domande
3. Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato - Nuovi termini di presentazione delle istanze
4. Enti non commerciali che adottano il regime agevolato della L. 398/91 - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro
5. Modello di dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale
6. Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Rimodulazione
7. Concessione di un contributo per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese - Provvedimento attuativo
8. Start up innovative - Concessione di finanziamenti "smart & start"

1. Premessa

Il DM 3.10.2014 (pubblicato sulla G.U. 12.11.2014 n. 263) ha integrato, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 9-septies del DL 12.5.2014 n. 74 (conv. L. 26.6.2014 n. 93), il DM 23.12.2013, recante le disposizioni attuative del credito d'imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Di seguito si segnalano le principali novità.

2. Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 - modifiche alla disciplina e riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.11.2014 ha quindi riaperto i termini di presentazione delle istanze per l'attribuzione del suddetto credito d'imposta, in relazione agli anni 2012 e 2013 (originariamente previsti dal 14.4.2014 al 30.6.2014).

2.1 Soggetti interessati

Hanno diritto al credito d'imposta le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20.5.2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dal terremoto del 20 e 29.5.2012 e che:

- hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verifica, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, oppure a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per effetto del sisma, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità dell'immobile;
- hanno subito la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto la verifica, oppure, successivamente alla denuncia, abbiano trasmesso all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

Il credito d'imposta è, inoltre, riconosciuto alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro, previsti dall'art. 3 co. 8, 8-bis e 10 del D.L. 74/2012.

2.2 Costi agevolabili

Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31.12.2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati e per la realizzazione degli interventi volti all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

2.3 Modalità e termini di presentazione delle istanze

Per il riconoscimento del credito d'imposta relativo ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui sopra devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate dall'1.12.2014 al 29.12.2014, in via telematica, utilizzando il software denominato "Creditosisma2012", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato - nuovi termini di presentazione delle istanze

Il DM 10.10.2014 modifica i termini per la presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, di cui all'art. 24 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134.

La modifica si è resa necessaria considerato che, per mero errore materiale, nel precedente DM 28.7.2014 erano stati indicati termini iniziali di presentazione delle istanze cadenti di sabato o di domenica.

3.1 istanze relative alle assunzioni 2013

Le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 possono quindi essere presentate dal 12.1.2015 (in luogo del precedente 10.1.2015, cadente di sabato) al 31.12.2015.

3.2 Istanze relative alle assunzioni 2014

Le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014 possono quindi essere presentate dall'11.1.2016 (in luogo del precedente 10.1.2016, cadente di domenica) al 31.12.2016.

3.3 Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite l'apposita procedura informatica accessibile all'indirizzo <https://cipaq.mise.gov.it>, sono processate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le trasmissioni telematiche delle istanze vengono bloccate se le risorse disponibili si esauriscono.

4. Enti non commerciali che adottano il regime agevolato della L. 398/91 - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro

La ris. Agenzia Entrate 19.11.2014 n. 102 ha precisato che l'obbligo di cui all'art. 25 co. 5 della L. 133/99, che prevede la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 euro, si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.

L'obbligo di tracciabilità in esame è finalizzato ad assicurare all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di operare in maniera efficace i necessari controlli; da ciò l'Agenzia delle Entrate desume la volontà del legislatore di estenderne l'applicazione in relazione a tutti i soggetti che si avvalgano del regime di favore di cui alla L. 398/91.

4.1 Soggetti interessati e ambito oggettivo

Oltre alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, espressamente previsti dall'art. 25 co. 5 della L. 133/99, l'obbligo di tracciabilità riguarda quindi anche le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Rientrano nella disciplina in esame tutte le somme incassate o pagate di importo superiore a 516,46 euro, ad esempio i versamenti ricevuti a titolo di quote associative, di erogazioni liberali (ferme restando specifiche disposizioni più restrittive), di contributi a qualsiasi titolo corrisposti e di altri proventi ed i pagamenti effettuati dall'associazione per operazioni inerenti l'attività svolta, in particolare i compensi erogati ai lavoratori (subordinati e autonomi) di cui si avvale.

4.2 Strumenti tracciabili

I versamenti e i pagamenti di somme di importo superiore a 516,46 euro devono, quindi, essere effettuati:

- tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione (es. bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari o postali, ecc.);
- mediante carte di credito o bancomat ovvero con altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, gli assegni non trasferibili.

4.3 Effetti della violazione

L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità comporta:

- la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91, con applicazione del regime fiscale ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito della tracciabilità;
- l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, prevista dall'art. 11 del DLgs471/97.

5. Modello di dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.11.2014 n. 146313 ha approvato il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale, dando attuazione all'art. 1 co. 597 della L. 27.12.2013 n. 147.

5.1 pagamento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo può essere corrisposta:

- mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. "contrassegno telematico" che ha sostituito le "vecchie" marche da bollo);
- per determinati atti e documenti, in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l'apposita autorizzazione all'Agenzia (oppure, senza alcuna autorizzazione, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione telematica di domande, denunce e atti al Registro delle imprese);
- dalle imprese e dai professionisti, in relazione ai documenti informatici fiscalmente rilevanti, mediante il modello F24, ai sensi del DM 17.6.2014.

5.2 Ambito oggettivo e soggettivo del pagamento in modo virtuale

Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale è possibile:

- per determinate categorie di atti, stabilite con il DM 7.6.73, in relazione ai soggetti interessati che abbiano richiesto l'apposita autorizzazione;
- negli altri casi previsti dalla legge, anche in assenza di autorizzazione.

5.3 Autorizzazione al pagamento in modo virtuale

La domanda di autorizzazione contiene l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti dall'ente durante l'anno.

Sulla base di tale indicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate liquida per la prima volta l'imposta provvisoriamente dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre.

Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i contribuenti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale presentano all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente:

- l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa;
- gli altri elementi utili per la liquidazione definitiva dell'imposta;
- tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha quindi approvato il modello da utilizzare per effettuare tale dichiarazione.

5.4 Dichiarazione degli atti soggetti al bollo virtuale

Il nuovo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione, ai fini dell'imposta di bollo da corrispondere in modo virtuale:

- degli atti e dei documenti emessi nell'anno precedente;
- in caso di rinuncia, degli atti e dei documenti emessi tra il primo gennaio dell'anno precedente e la data in cui ha effetto la rinuncia.

Il provv. Agenzia Entrate 14.11.2014 e le istruzioni al modello non chiariscono se il nuovo modello¹ debba essere utilizzato anche dai soggetti tenuti alla presentazione telematica di domande, denunce e atti all'ufficio del Registro delle imprese, in relazione all'imposta fissa di cui all'art. 1 co. 1-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Questi soggetti, infatti, pur corrispondendo l'imposta di bollo in modo virtuale, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione a tale modalità di pagamento (art. 2 del DM 17.5.2002 n. 127).

Atteso che il modello approvato con il provvedimento del 14.11.2014 sembra rivolto ai soli soggetti dotati di autorizzazione (tanto che gli estremi dell'autorizzazione e la data del suo rilascio devono essere indicati nel modello), si ritiene che, dall'1.1.2015 i soggetti che non sono autorizzati al pagamento dell'imposta in modo virtuale, ma utilizzano tale metodo di pagamento per i soli atti presentati telematicamente al Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 2 del DM 17.5.2002 n. 127, non sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello, ma possono continuare ad utilizzare le modalità di comunicazione finora adottate (consistenti nella presentazione, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero degli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese durante l'anno);

¹ Il nuovo modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale si compone infatti di un frontespizio e di 4 quadri; il frontespizio contiene, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, tra cui gli estremi dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all'impegno alla presentazione in via telematica da parte dell'intermediario; il "quadro A" è dedicato all'indicazione degli "Atti e documenti soggetti a imposta fissa" per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; il "quadro B" riguarda gli "Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale" per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; il "quadro C" individua i "Versamenti effettuati" relativi alla liquidazione provvisoria per l'anno di riferimento della dichiarazione; il "quadro D", denominato "Riepilogo imposta da dichiarazione", riporta, in forma riassuntiva, quanto dichiarato dal contribuente.

Ancora i soggetti che siano autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale includono nella dichiarazione da presentare entro il 2.2.2015 (poiché il 31.1.2015 cade di sabato) anche gli atti presentati telematicamente al Registro delle imprese.

5.5 Modalità di presentazione

Il nuovo modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia direttamente dal contribuente, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline oppure avvalendosi di intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).

Il nuovo modello deve essere utilizzato, per la dichiarazione degli atti emessi nell'anno precedente, dall'1.1.2015.

Pertanto, esso dovrà essere utilizzato per la dichiarazione da presentare telematicamente entro il 2.2.2015 (poiché il 31.1.2015 cade di sabato), in relazione agli atti e documenti emessi dall'1.1.2014 al 31.12.2014².

6. Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: la rimodulazione

L'art. 1 co. 3 - 6 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, ha previsto la rimodulazione degli incentivi (certificati verdi o tariffe onnicomprensive) riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, diversi da quelli fotovoltaici.

Con il DM 6.11.2014 (pubblicato sulla G.U. 18.11.2014 n. 268) sono state emanate le disposizioni attuative con riferimento alla suddetta rimodulazione. L'art. 1 co. 3 - 6 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, ha previsto la rimodulazione degli incentivi (certificati verdi o tariffe onnicomprensive) riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, diversi da quelli fotovoltaici.

I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficino di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo; in tal caso, per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto; in tal caso, il produttore accede ad un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto (calcolato sulla base dell'allegato 1 al suddetto DM 6.11.2014),

² È previsto un periodo transitorio, dall'1.1.2015 al 31.12.2015, durante il quale le dichiarazioni da inviare a seguito di rinuncia all'autorizzazione (anche ove avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie) devono essere presentate in formato cartaceo, presso l'ufficio territoriale competente.

da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante incrementato di 7 anni.

6.1 Termine per comunicare l'opzione al GSE

L'opzione relativa alla rimodulazione dell'incentivo deve essere esercitata entro il 17.2.2015 (90 giorni dal 19.11.2014, data di entrata in vigore del DM 6.11.2014) e mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici spa (GSE) con modalità che saranno definite dallo stesso GSE e pubblicate sul relativo sito Internet (www.gse.it).

7. Concessione di un contributo per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese - provvedimento attuativo

Con il DM 23.9.2014 (pubblicato sulla G.U. 19.11.2014 n. 269) sono stati definiti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, di cui all'art. 6 co. 1 - 3 del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, volti a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

7.1 Imprese interessate

Possono presentare la domanda per la concessione del voucher le imprese che:

- si qualificano come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi del DM 18.4.2005, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti "de minimis";
- hanno sede legale e/o un'unità locale attiva sul territorio nazionale e sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher;
- non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

7.2 Spese agevolabili

Il voucher è finalizzato a sostenere l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:

- il miglioramento dell'efficienza aziendale;
- la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- la connettività a banda larga e ultralarga;
- decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

I servizi e le soluzioni informatiche descritte devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del voucher.

Il voucher può essere riconosciuto:

- per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario;
- nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili;
- nel limite delle risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro);
- nel rispetto del regime "de minimis".

7.3 Contenuto e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di accesso all'agevolazione devono riportare:

- l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese agevolabili da sostenere;
- l'importo del voucher richiesto.

Le domande devono essere presentate:

- esclusivamente per via telematica;
- attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento.

Ai suddetti fini, l'impresa deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante, e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

7.4 Procedura di assegnazione

Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze ed effettuate le opportune verifiche, il Ministero dello Sviluppo economico: 1. determina l'importo delle spese ammissibili e del voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria; 2. procede al riparto delle risorse, tenendo conto della dotazione finanziaria complessiva (100 milioni di euro); 3. comunica l'avvenuta assegnazione del voucher mediante l'adozione di un provvedimento di concessione del beneficio, anche cumulativo per più imprese.

7.5 Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche agevolabili e secondo le disposizioni operative che saranno fissate con un successivo provvedimento.

7.6 Monitoraggio, ispezioni e controlli

In ogni fase del procedimento, il Ministero dello Sviluppo economico può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del voucher; il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria; la sussistenza e la regolarità della documentazione prodotta.

7.7 Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, qualora: 1. sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; 2. risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 3. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; 4. non siano rispettati i termini e le modalità per la presentazione delle richieste; 4. intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero l'apertura nei confronti della medesima di una procedura concorsuale; 5. venga riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo con altri contributi pubblici sulle medesime spese agevolabili.

7.8 Ulteriori disposizioni attuative

Con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti:

- i contenuti del modello di domanda;
- le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze;
- le modalità di concessione del voucher;
- gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse.

8. Start up innovative – concessione di finanziamenti “Smart & start”

Con il DM 24.9.2014 (pubblicato sulla G.U. 13.11.2014 n. 264) è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative (c.d. finanziamenti “smart & start”).

Il predetto regime di aiuto sostituisce il precedente regime disciplinato dal DM 6.3.2013 e dal DM 30.10.2013.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare esplicativa di prossima emanazione, provvederà a fornire ulteriori specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ed individuare i termini e le modalità di presentazione delle domande.

8.1 I soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni in commento le start up innovative, costituite da non più di 48 mesi (come previsto dal DL 179/2012):

- di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione (Regolamento UE 651/2014);
- con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale (le imprese non residenti devono dimostrare l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicato alle start up innovative e la disponibilità di almeno una sede nel territorio italiano).

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

- essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 del DL 179/2012;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo economico un ordine di recupero;
- non essere "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'art. 2, sub 18, del Regolamento di esenzione.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data ed entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti da Invitalia (soggetto gestore), nel caso dei soggetti richiedenti persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa.

8.2 Esclusioni

Non sono ammissibili agli aiuti:

- le imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;
- le imprese operanti del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio 2010/787/UE.

Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati Membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

8.3 Oggetto delle agevolazioni

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento e/o il sostenimento di alcuni costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili da 100.000,00 a 1.500.000,00 euro.

8.4 Programmi di investimento

Rientrano nell'agevolazione i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:

- impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;
- componenti hardware e software funzionali al progetto;
- brevetti e licenze;
- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.

I suddetti beni devono:

- essere ammortizzabili;
- essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; in particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle

- condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni;
 - essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con modalità che saranno indicate nella circolare di prossima emanazione.

Non sono ammissibili le spese:

- riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- relative a commesse interne;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse e scorte.

I programmi di investimento sopra descritti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile e realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

8.5 Costi di esercizio

Nell'ambito dei piani di impresa, sono ammissibili anche i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento:

- interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa, ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea;
- quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione;
- canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui al punto precedente; gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui al primo punto;
- costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo, in possesso di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (in Italia o all'estero), ovvero in possesso di laurea magistrale (requisiti di cui all'art. 25 co. 2 lett. h) n. 2) del DL 179/2012);
- licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;
- licenze relative all'utilizzo di software.

8.6 Agevolazioni e finanziamenti agevolati

Le agevolazioni consistono in:

- un finanziamento agevolato;
- servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

I finanziamenti agevolati, senza interessi, sono riconosciuti:

- nella forma della sovvenzione rimborsabile;
- per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili;
- nei limiti previsti dall'art. 22 co. 3 lett. a) del Regolamento di esenzione.

In particolare, tali finanziamenti:

- hanno una durata massima di 8 anni;
- sono regolati a "tasso 0";
- sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- non sono assistiti da forme di garanzia.

Per le start up innovative localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso e la quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso, rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22 co. 3 lett. c) del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22 co. 4.

L'importo del finanziamento agevolato è pari all'80% delle spese ammissibili nel caso di start up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:

- sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne;

ovvero preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

8.7 Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale

Tali servizi:

- sono erogati alle imprese beneficiarie da Invitalia;
- sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico;
- spettano nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013, ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- 15.000,00 euro, per le imprese localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano;

7.500,00 euro, per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale

8.8 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse:

- sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello;
- nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Le domande, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a Invitalia:

- a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di prossima emanazione;
- secondo modalità e termini stabiliti dalla medesima circolare.

Le domande presentate prima del termine iniziale previsto dalla circolare sono irricevibili.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, comunicato dal Ministero dello Sviluppo economico:

- è prevista la chiusura anticipata dello "sportello";
- i soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte, potranno richiedere, a proprie spese, la restituzione dell'eventuale documentazione inviata.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

8.9 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite:

- nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento;
- in tempo utile affinché possano essere deliberate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

Invitalia procede all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa;
- carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
- potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa;
- fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa.

Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle start up innovative che:

- hanno conseguito il "rating di legalità";
- finanziano il piano di impresa per almeno il 30% del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del DLgs. 24.2.98 n. 58.

La circolare ministeriale di prossima emanazione fornirà ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter di valutazione, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

8.10 Concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni, concesse da Invitalia, sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra Invitalia e l'impresa beneficiaria, che ne regola i tempi e le modalità di erogazione.

Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario presentando la richiesta unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, in relazione a titoli di spesa, anche singoli, per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso; in alternativa, è possibile richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipo, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

In alternativa alle suddette modalità di erogazione, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni, possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate e secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico.

In via subordinata viene stipulato un'apposita convenzione tra Ministero, Invitalia e ABI per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte di Invitalia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti.

8.11 Sospensione del finanziamento agevolato

Prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, Invitalia effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.

Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo: Invitalia può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi; ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è prevista la revoca totale delle agevolazioni.

La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato è, altresì, disposta nel caso in cui, a seguito di controlli o ispezioni in loco, Invitalia rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano.

In tal caso Invitalia può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa; ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.

8.12 Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi in cui:

- l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del DL 179/2012 per la qualificazione di start up innovativa;
- l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate da Invitalia;
- l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;
- l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti beni mobili e diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione (solo per le start up innovative localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano);
- l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;
- l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo;

8.13 Incumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni in commento non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

Resta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento di esenzione, la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662, in base ai criteri e alle modalità semplificate di cui al DM 26.4.2013, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 9 gennaio 2015

Dott. Marco Tamburrino
marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente newsletter, ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.